

TABELLA DI RIEPILOGO DELLE SOSPENSIONI ELABORATA DAL SERVIZIO FISCALE RNS

TIPOLOGIA	SOGGETTO E SEDE	PERIODO DI SOSPENSIONE	SOSPENSIONI	RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI
<p style="text-align: center;">SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO</p> <p><i>Norma di riferimento:</i> art. 8 commi 1 del D.L. n. 9/2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ imprese turistico-ricettive ➤ agenzie di viaggio ➤ turismo e <i>tour operator</i> <p style="text-align: center;">con sede nel territorio dello stato</p>	<p>nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ termini di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (23) e assimilato (24) che tali imprese operano in qualità di sostituti di imposta. ➤ termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ➤ termini dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 	<p>senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020</p>

TIPOLOGIA	SOGGETTO E SEDE	PERIODO DI SOSPENSIONE	SOSPENSIONI	RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI
<p>NUOVI SETTORI</p> <p><i>Norma di riferimento:</i> art. 61 comma 2 del D.L. n. 18/2020 che rinvia alle sospensioni dell'art. 8 c. 2 del D.L. n. 9/2020 (e quindi di fatto alle sospensioni dell'art. 8, comma 1)</p>	<p>Soggetti operanti nei settori da a) a r) del comma 2 dell'art. 61 del D.L. n. 18/2020 con sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato</p>	<p>dal 17 marzo (entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) al 30 aprile 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ termini di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (23) e assimilato (24) che tali imprese operano in qualità di sostituti di imposta ➤ termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ➤ termini dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 	<p>senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020</p>

TIPOLOGIA	SOGGETTO E SEDE	PERIODO DI SOSPENSIONE	SOSPENSIONI	RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI
<p align="center">ADEMPIMENTI TRIBUTARI</p> <p><i>Norma di riferimento:</i> art. 62 comma 1 del D.L. n. 18/2020.</p>	<p>Rientrano tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato</p>	<p>nel periodo 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p>	<p>Sospensione degli adempimenti tributari, ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trasmissione telematica del Modello IVA2020 per l'anno 2019; ➤ Comunicazione LIPE 1° trimestre 2020 ➤ Modelli Intrastat 	<p>entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni</p>

TIPOLOGIA	SOGETTO E SEDE	PERIODO DI SOSPENSIONE	SOSPENSIONI	RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI
<p style="text-align: center;">SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE</p> <p><i>Norma di riferimento:</i> art. 62 comma 2 del D.L. n. 18/2020.</p>	<p>Solo per <u>imprese</u> e <u>lavoratori autonomi</u> che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (per periodi coincidenti con l'anno solare il riferimento è al 2019)</p>	<p>nel periodo 8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (reddito di lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati a quelli di lavoro) del D.P.R. n. 600/1973 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta ➤ IVA; ➤ contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 	<p>senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>

TIPOLOGIA	SOGGETTO E SEDE	PERIODO DI SOSPENSIONE	SOSPENSIONI	RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI
<p>SOSPENSIONE IVA PER <u>Province di Bergamo,</u> <u>Cremona, Lodi e</u> <u>Piacenza.</u></p> <p><i>Norma di riferimento:</i> art. 62 comma 3, del D.L. n. 18/2020</p>	<p>Imprese e lavoratori autonomi che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle <u>Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</u></p>	<p>nel periodo 8 marzo 2020 e il 31marzo 2020</p>	<p>sospensione dei versamenti dell'IVA a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti</p>	<p>senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020</p>

TIPOLOGIA	SOGGETTO E SEDE	PERIODO DI SOSPENSIONE	SOSPENSIONI	RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI
<p style="text-align: center;">COMUNI ZONA ROSSA</p> <p><i>Norma di riferimento:</i> Art. 62, comma 4, D.L. n. 18/2020 (rinvio al Decreto MEF 24 febbraio 2020)</p>	<p>Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa con sede legale o sede operativa nel territorio dei comuni dell'Allegato 1 dpcm 1° marzo 2020</p> <p>Si tratta dei seguenti Comuni: ► nella Regione Lombardia: <i>a)</i> Bertonico; <i>b)</i> Casalpusterlengo; <i>c)</i> Castelgerundo; <i>d)</i> Castiglione D'Adda; <i>e)</i> Codogno; <i>f)</i> Fombio; <i>g)</i> Maleo;</p>	<p>nel periodo 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020</p>	<p>Restano ferme le disposizioni già previste dall'art. 1 del decreto MEF del 24 febbraio 2020</p> <p>[in aggiunta alle altre misure di sospensione eventualmente spettanti degli art. 61 e 62 del Decreto-legge n. 18/2020]</p>	<p>senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020</p>

	<p><i>h)</i> San Fiorano;</p> <p><i>i)</i> Somaglia;</p> <p><i>l)</i> Terranova dei Passerini.</p> <p>▶ nella Regione Veneto:</p> <p><i>a)</i> Vò.</p>			
--	---	--	--	--

TIPOLOGIA	SOGGETTO E SEDE	PERIODO DI SOSPENSIONE	SOSPENSIONI	RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI
<p>RITENUTE D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</p> <p><i>Norma di riferimento:</i> art. 62 comma 7, del D.L. n. 18/2020</p>	<p>Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente; ➤ a condizione che nel mese precedente <u>non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato</u> 	<p>Ritenute su ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020</p>	<p>I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta.</p>	<p>I contribuenti provvedono a <u>versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020</u> o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>I medesimi soggetti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono</p>

				soggetti a ritenuta ai sensi della dell'art. 62, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
--	--	--	--	---